


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE



COMUNE DI SANT'ANTONIO DI GALLURA

PROVINCIA DI OLBIA TEMPIO

C O P I A

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO DI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI SANT'ANTONIO DI GALLURA

Nr. Progr. **18**

Data **18/06/2019**

Seduta NR. **3**

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA in data 18/06/2019 alle ore 19:30

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE Solita sala delle Adunanze, oggi 18/06/2019 alle ore 19:30 in adunanza PUBBLICA di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e termini di cui all'Art. 125 del R.D. Nr. 148 del 1915.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenza	
Viti Carlo Duilio	SINDACO	Presente	
Cuccu Roberta	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Pirodda Luigia	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Filippeddu Christian	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Meloni Giuseppe	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Ruiu Giovanna Beniamina Pia	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Abeltino Pietro	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Marras Giuseppe	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Mariotti Maria Paola	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente	
Ricciu Francesco	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente	
Antonaglia Marco	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente	
Padre Fabio	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente	
Totale Presenti	8	Totale Assenti	4

Assenti Giustificati i signori:

MARIOTTI MARIA PAOLA; RICCIU FRANCESCO; ANTONAGLIA MARCO; PADRE FABIO

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Sono presenti gli Assessori Esterni:

Partecipa alla riunione il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA GIOVANNA MARIA MURGIA.

In qualità di SINDACO, DOTT. CARLO DUILIO VITI assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta.

Allegati:

1) Pareri di ex. art.49 - comma 1 - D.Lgs 18 agosto 2000 N.

OGGETTO:

**APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO DI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL
COMUNE DI SANT'ANTONIO DI GALLURA**

IL SINDACO

Dopo aver introdotto ed illustrato l'argomento in oggetto invita i convenuti ad esprimersi in merito.

Preso atto che non vi sono interventi;

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'amministrazione comunale favorisce la formazione di organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, ne sostiene l'attività, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli Enti, agli Organismi e alle Associazioni ai sensi dell'art.10 comma 3 del D. L.gs n°267/2000;
- pervengono richieste di utilizzo di locali, strutture e attrezzature da parte di cittadini, professionisti, associazioni per lo svolgimento di riunioni, incontri, assemblee nonché attività di aggregazione sociale e di socializzazione;
- i modi di utilizzo delle strutture, dei servizi e degli impianti devono essere disciplinati da apposito regolamento, che dovrà altresì prevedere il concorso degli enti, organismi ed associazioni alle spese di gestione, salvo che non sia prevista la gratuità per particolari finalità di carattere sociale, perseguiti dagli enti e potrà prevedere forme di comproprietà e di compartecipazione al mantenimento strutturale delle opere;
- il Comune di Sant'Antonio di Gallura non è dotato di un regolamento che disciplina l'utilizzo di immobili comunali che per loro natura o per determinazione comunale sono suscettibili all'uso continuativo o saltuario da parte di privati, enti, associazioni culturali e sportive, con o senza fini di lucro che ne facciano richiesta, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione;

RAVVISATA quindi la necessità di disciplinare la concessione degli immobili locali di proprietà comunali con apposito regolamento;

VISTO il regolamento a tal fine proposto facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in parte narrativa e che qui si intendono richiamate in toto:

Di approvare il regolamento per la concessione in uso di immobili di proprietà comunale, allegato al presente atto facente parte integrale e sostanziale dello stesso.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 18 DEL 18/06/2019

IL SINDACO

F.to CARLO DUILIO VITI

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT.SSA GIOVANNA MARIA MURGIA

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE.

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, primo comma, del D.Lvo 18.8.2000, n. 267, è stata affissa all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna.

Addi, 19/06/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT.SSA GIOVANNA MARIA MURGIA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 18/06/2019 giorno successivo al decimo di pubblicazione (art. 134, 2° comma D.Lvo n. 267/2000).

Addi, 18/06/2019

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Addi,

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT.SSA MARIA MURGIA GIOVANNA



COMUNE DI SANT'ANTONIO DI GALLURA

PROVINCIA DI OLBIA TEMPIO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero Proposta **19** del **14/06/2019**

Numero Delibera **18** del **18/06/2019**

Settore/Servizio: **Settore Affari Generali -**

OGGETTO

**APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO DI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL
COMUNE DI SANT'ANTONIO DI GALLURA**

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL TUEL - D. LGS. 267/2000

Per quanto concerne la **REGOLARITA' TECNICA** esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 14/06/2019

IL RESPONSABILE DI SETTORE

F.to TILOCCA GIANNI

Per quanto concerne la **REGOLARITA' CONTABILE** esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 14/06/2019

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to SANTU CRISTINA



COMUNE DI SANT'ANTONIO DI GALLURA

Provincia di Sassari

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO DI IMMOBILI COMUNALI

(Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n°18 del 18/06/2019)

Art.1 Oggetto

Il presente Regolamento disciplina la facoltà dell'amministrazione comunale di concedere in uso occasionale, ricorrente o consecutivo gli immobili o le sale comunali costituenti beni del patrimonio indisponibile dell'ente, il cui utilizzo deve essere prevalentemente finalizzato ad un uso rispondente a fini istituzionali ed ai bisogni sociali della collettività locale.

Le associazioni o i privati, al fine di poter avere in uso i locali disciplinati dal presente Regolamento, devono operare in uno dei seguenti settori di attività:

- Attività con finalità sociali, di socializzazione e di aggregazione;
- Impegno civile, tutela sociale e promozione dei diritti umani;
- Attività culturali ed artistiche;
- Tutela ambientale;
- Attività ricreative e sportive;
- Promozione turistica e tutela delle produzioni tipiche locali.

Le concessioni sono finalizzate a favorire la partecipazione e l'aggregazione dei cittadini, delle rappresentanze sociali, politiche, culturali e democratiche per attività gratuite, aperte alla pubblica fruizione e non perseguiti fini di lucro.

Art.2 Finalità

Possono accedere all'utilizzo di immobili, o parti di immobili, le associazioni o i privati che svolgono le attività indicate all'art.1, riconoscendo, nell'ordine, la precedenza a coloro che:

- ✓ svolgono attività promosse e/o patrocinate dall'Amministrazione Comunale;
- ✓ operano nel settore del volontariato;
- ✓ conducono abitualmente attività fruibili gratuitamente dalla generalità dei cittadini.

Gli immobili possono essere concessi in uso, oltre che ai soggetti indicati nel precedente comma, anche a privati cittadini, ad organizzazioni politiche e sindacali, a cooperative, scuole, enti, imprese, ecc. per svolgere convegni, conferenze, mostre, proiezioni, assistenza patronale ed iniziative di interesse sociale e/o assistenziale. I locali non possono essere concessi per attività di natura commerciale.

Art.3 Modalità di gestione

Le concessioni dei locali comunali possono essere:

- ♣ occasionali: quelle che non superano i tre giorni consecutivi e sono destinate a consentire lo svolgimento di riunioni, assemblee, seminari e manifestazioni varie, culturali, ricreative od inerenti il tempo libero, ect;
- ♣ ricorrenti: quelle che consentono di utilizzare i locali per più di una volta, in giorni e momenti prestabiliti, anche non consecutivi, per un periodo di norma non superiore a dodici mesi;
- ♣ consecutive: quelle che consentono di utilizzare i locali in forma continuativa per finalità aggregative, per lo svolgimento di attività sociali, assistenziali, culturali o di altro servizio conforme a quelli indicati all'art.1.

Le concessioni occasionali e ricorrenti sono rilasciate con provvedimento del responsabile di settore competente in seguito alla richiesta presentata. Le concessioni consecutive sono rilasciate dal Responsabile competente previo atto di indirizzo formulato con apposito provvedimento della Giunta Comunale.

Le concessioni consecutive di aree e/o immobili comunali, verranno rilasciate attraverso indicazione di avviso pubblico che indicherà le modalità ed i tempi di partecipazione alla proposta di affidamento ed i criteri di selezione. Le concessioni consecutive non potranno comunque avere una durata superiore ai tre anni, eventualmente rinnovabili. Non è consentita la concessione permanente né a tempo indeterminato.

I soggetti, che hanno in concessione occasionale, ricorrente o consecutiva l'uso delle strutture devono garantire gratuitamente la piena collaborazione con l'Amministrazione comunale e un corretto utilizzo delle stesse.

Art.4 Divieto del concessionario

La concessione occasionale, ricorrente o consecutiva esclude, in ogni caso, la possibilità di fissare la sede del soggetto titolare della concessione presso l'immobile concesso in uso, nonché di manomettere le suppellettili e le attrezzature esistenti. E' fatto tassativo divieto ai concessionari di occupare altri spazi oltre a quelli concessi, nonché di utilizzare i locali per usi diversi da quelli dichiarati o di estendere l'uso dei locali stessi a terzi.

Art.5 Responsabilità del concessionario

Il concessionario è direttamente responsabile in sede penale, civile e patrimoniale delle attività svolte nei locali concessi in uso e dei danni comunque provocati alle strutture, alle suppellettili, alle attrezzature ed alle persone durante il periodo della concessione stessa e nel caso che, scaduta la concessione, per qualsiasi motivo, protragga l'occupazione dei locali. Per lo svolgimento di spettacoli o iniziative similari, il concessionario dovrà munirsi delle licenze ed autorizzazioni previste dalle normative vigenti. Ove previsto da appositi atti adottati dal Comune, il concessionario è tenuto a costituire deposito cauzionale a garanzia di eventuali danni verificatisi agli immobili ed alle attrezzature in conseguenza dell'attività per i quali gli stessi sono stati concessi.

Art. 6 Richiesta di concessione per uso occasionale e ricorrente

Relativamente alle richieste di concessione per uso occasionale e ricorrente dei locali, firmate dal richiedente o dal legale rappresentante del soggetto giuridico richiedente, che ne assume ogni responsabilità di fronte al concedente, devono essere indirizzate al Responsabile del settore competente e registrate dall'Ufficio Protocollo dell'Ente.

Le richieste di concessione devono essere corredate da tutte le notizie atte ad illustrare l'attività che s'intende svolgere nei predetti locali, ed in particolare devono contenere:

- ✓ la descrizione dell'attività che il richiedente intende svolgere;
- ✓ le modalità di svolgimento dell'iniziativa;
- ✓ le finalità dell'iniziativa e l'assenza di fini di lucro;
- ✓ i temi delle eventuali conferenze, i nomi degli oratori, ecc.;
- ✓ l'indicazione di eventuali soggetti terzi compartecipi dell'iniziativa;

e, limitatamente alle organizzazioni associative:

- ✓ copia dell'atto costitutivo e dello statuto.

Art. 7 Richiesta di concessione per uso consecutivo

Le concessioni consecutive di aree e/o immobili comunali, come specificato all'art. 3 del presente regolamento, verranno concesse a seguito di una procedura ad evidenza pubblica. La durata, i criteri e la modalità di concessione verranno stabilite e approvate con apposito atto della Giunta Comunale che conferisce gli indirizzi al Responsabile del Settore.

Le richieste verranno valutate da una apposita commissione che accerterà la regolarità formale delle domande con conseguente valutazione delle attività proposte sotto il profilo dell'utilità sociale nonché della forma gestionale delle stesse. La commissione esaminatrice sarà composta da:

- un esperto nel settore lavori pubblici;
- un esperto tecnico del servizio opere pubbliche;
- un esperto del settore dei servizi sociali;

La commissione esaminatrice dovrà avere riguardo dei seguenti aspetti esposti per importanza decrescente:

1. Attività complessive proposte e coerenza delle stesse all'area o all'impianto. Ogni attività deve essere aperta al pubblico ed i servizi dovranno essere erogati con modalità che

- promuovano il miglioramento della qualità degli stessi e assicurino la tutela degli utenti e la loro partecipazione;
2. Progetto di gestione. Il progetto deve essere comprensivo di tutte le attività da svolgere e delle relative modalità di esecuzione con specifico riferimento agli obiettivi che si intende perseguire, ai programmi, ai relativi destinatari, agli spazi e agli orari garantiti a particolari fasce sociali ed in particolare ai disabili;
 3. Esperienze sul territorio comunale nelle attività sociali che si intende attivare del soggetto proponente connessa alla sede sociale dello stesso comune di Sant'Antonio di Gallura;

In ogni caso le attività proposte dovranno formarsi secondo i seguenti principi fondamentali:

- a) Attuare una gestione che favorisca l'uso dell'area o delle strutture realizzate senza discriminazione;
- b) Attuare una gestione favorendo l'accesso delle fasce sociali deboli;
- c) Attuare una gestione che favorisca l'utilizzo delle strutture da parte di organizzazioni del volontariato;

La commissione innanzi a proposte analoghe sotto il profilo dell'utilità sociale, delle attività proposte, della forma gestionale e della valenza economica, privilegia l'assegnazione a favore di soggetti non risultanti già affidatari di aree, impianti e/o fabbricati comunali.

L'assegnazione al soggetto selezionato dell'area e/o dell'immobile si formalizza con la stipula della convenzione con scrittura scritta privata registrata il cui schema, per ogni singolo affidamento, dovrà essere approvato a termini di legge.

Art. 8- Corrispettivi

La concessione in uso dei locali, è subordinata dal pagamento anticipato di un corrispettivo da intendersi a titolo di rimborso spese per l'utilizzo delle strutture, salvo diverse disposizioni stabilite da apposita convenzione. Nel computo dei rimborsi sono comprese tutte le spese di illuminazione, riscaldamento, uso delle attrezzature. Le tariffe per l'utilizzo dei locali sono stabilite dalla Giunta Comunale, con proprio autonomo atto e variano a seconda dell'immobile concesso e della durata della concessione. Sono esentati dal pagamento della tariffa:

- ♣ le istituzioni pubbliche (Amministrazioni dello Stato, Regione, Province, Comuni, Scuole) e commissioni da esse istituite;
- ♣ Iniziative patrociniate dal Comune.

ART. 9 Sospensione o interruzione della concessione

E' fatta salva la facoltà del Responsabile del settore competente di sospendere o interrompere in qualsiasi momento le concessioni rilasciate, per sopravvenute esigenze connesse alla necessità di disporre dei locali per lo svolgimento di manifestazioni e assemblee pubbliche o riunioni istituzionali. La sospensione o l'interruzione della concessione rilasciata deve essere comunicata ai concessionari con almeno 24 ore di anticipo. La sospensione e l'interruzione della concessione non danno luogo ad alcun rimborso od indennizzo in favore del concessionario, ma soltanto alla facoltà di recupero, da concordarsi, delle giornate non utilizzate. Solo in caso di revoca ed in assenza di possibilità di recupero in altra data della concessione, potrà darsi avvio ad apposita procedura di rimborso.

ART. 10 Revoca della concessione e penalità

La concessione sia in uso continuato che temporaneo può essere revocata dal concedente in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso qualora il concessionario non rispetti quanto stabilito dal presente regolamento, quanto prescritto dalle vigenti leggi e quant'altro sottoscritto al momento della concessione. Ricorrendone la fattispecie, non si darà luogo ad alcun rimborso. Nelle ipotesi più gravi i

contravventori saranno soggetti alla sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 500,00, ai sensi dell'art. 7 - bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 11 Rinvio

Il presente Regolamento sostituisce tutte le precedenti norme comunali vigenti in materia. Per tutto quanto non contemplato dal presente regolamento, fanno fede le norme vigenti in materia.